DECRETO

Nella sua enciclica *Deus Caritas est*, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha richiamato l'origine divina di ogni opera di carità nella Chiesa: Dio, che è carità, ci ha lasciato in Cristo, che ha dato la vita per l'uomo, la testimonianza suprema della carità.

"L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l'amore. Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato" (*Deus Caritas Est*, n. 20).

La Chiesa lungo i secoli, fedele al mandato del suo Salvatore, ha fatto propria questa chiamata fondamentale, servendo e promuovendo l'uomo, soprattutto quando povero e sofferente, creato da Dio a sua immagine e somiglianza, a prescindere dalla sua appartenenza di razza, religione o cultura, come ci insegna la parabola del Buon Samaritano (Lc 10, 29-37). Fin dagli inizi, infatti, la prima comunità di Gerusalemme, nel vivere la condivisione fraterna, si è fatta carico dei suoi membri più bisognosi. Il Concilio Vaticano II, nel ricordare che "lo spirito di povertà e di amore è ...la gloria e il segno della Chiesa di Cristo", ha ribadito questa chiamata della Chiesa, sia dei pastori che dei fedeli, a spendersi personalmente per arginare la miseria (cfr. *Gaudium et Spes*, 88).

Tra le espressioni ecclesiali più rappresentative di tale servizio, la Santa Sede ha costituito nel 1951 *Caritas Internationalis*. Con il Chirografo "*Durante l'Ultima Cena*" del 16 settembre 2004, il Beato Giovanni Paolo

II stabiliva che "Caritas Internationalis è perciò congiunta, per sua origine e natura, con uno stretto vincolo…ai pastori della Chiesa e, in particolare, al Successore di Pietro, che presiede all'universale carità" (n. 2). Strumento del Vescovo in ambito diocesano per la pastorale della carità, in ambito internazionale la Caritas vive perciò un legame particolare con la Sede Apostolica. Così si esprimeva il Sommo Pontefice rivolgendosi all'Assemblea Generale il 26 maggio 2011: "Caritas internationalis ha acquisito un ruolo particolare nel cuore della comunità ecclesiale, ed è stata chiamata a condividere, in collaborazione con la Gerarchia ecclesiastica, la missione della Chiesa di manifestare, attraverso la carità vissuta, quell'amore che è Dio stesso".

Inserita nella pastorale della carità della Chiesa, *Caritas Internationalis* mira a promuovere una cultura della carità in primo luogo nella Chiesa stessa, per essere così luce e modello credibile anche per tutti gli uomini di buona volontà: "Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli" (Mt 5, 16). Nell'epoca contemporanea, caratterizzata da fenomeni sempre più complessi e interconnessi, *Caritas* si propone inoltre di studiare le cause della miseria e le responsabilità dirette ed indirette e di intervenire per rispondere alle nuove forme di povertà.

Dio nella sua bontà è venuto ad incontrare e a parlare ad ogni uomo. Per tale motivo, ciò che qualifica l'esercizio della carità cristiana è l'incontro da persona a persona. Proprio per questa dimensione propriamente personale della testimonianza della carità, solo una intensa vita spirituale, anche a livello comunitario, potrà garantire nella Chiesa un servizio di carità che lasci trasparire il Cristo e ad ogni operatore di *Caritas* uno sguardo veramente profondo sui bisogni dell'uomo, senza cadere in dipendenze ideologiche che offuschino la piena gratuità dell'amore. La nuova configurazione giuridica di *Caritas Internationalis* manifesta la fiducia che la Santa Sede ripone in questo organismo, affinché svolga il suo servizio per la Chiesa e per il mondo in piena fedeltà a Dio.

In conformità con questi elevati e fondamentali motivi ecclesiali, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto offrire a *Caritas Internationalis* gli elementi canonici necessari per rendere operative tutte le sue potenzialità di ente che esprime e attua la carità dei Vescovi e del Santo Padre. A tale scopo, con il Rescritto *ex audientia* del 17 gennaio 2011 (*AAS*, CIII [2011]

127), il Romano Pontefice ha delegato al Cardinale Segretario di Stato "le potestà necessarie per trattare e risolvere in suo nome, a partire dal 18 gennaio 2011, tutte e ognuna delle questioni relative alla personalità giuridica canonica pubblica, alla direzione e al funzionamento della persona giuridica pubblica di diritto canonico *Caritas Internationalis*, emanando le norme che siano eventualmente necessarie". In seguito a tale delega, la Segreteria di Stato, coadiuvata dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e da esperti di alta competenza giuridica canonica e civile, ha preparato il Decreto Generale del 2 maggio 2012, che completa ed interpreta il Chirografo "*Durante l'Ultima Cena*" del Beato Giovanni Paolo II, del 16 settembre 2004, e costituisce la legge fondamentale di riferimento per *Caritas Internationalis*.

Pertanto, a norma della delega del Rescritto ex *Audientia* del 17 gennaio 2011 e in attuazione delle disposizioni del Decreto Generale del 2 maggio 2012, promulgo i nuovi *Statuti* e *Regolamento interno* di *Caritas Internationalis*, sottoposti alla considerazione del Santo Padre in data 27 aprile 2012, che portano la data 2 maggio 2012, e che entrano in vigore con decorrenza immediata.

I presenti *Statuti e Regolamento Interno*, nella loro versione italiana, saranno pubblicati negli *Acta Apostolicae Sedis*. Gli originali nelle lingue ufficiali Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo saranno depositati nell'Archivio della Prima Sezione della Segreteria di Stato, con copia autentica depositata presso l'Archivio delle persone giuridiche dello Stato della Città del Vaticano.

Dal Vaticano, 2 maggio 2012

Caritas Internationalis

STATUTI

ARTICOLO I Finalità e Natura Giuridica

- 1.1 Caritas Internationalis è una persona giuridica canonica pubblica dedita al servizio dei poveri ed alla promozione della carità e della giustizia.
- 1.2 Come ente che partecipa nel cuore della comunità ecclesiale alla missione della Chiesa, *Caritas Internationalis* si impegna a favorire la comunione tra la Chiesa Universale e le Chiese Particolari nell'esercizio della carità nonché la comunione tra i fedeli, agendo per il bene comune.
- 1.3 La missione particolare affidata a *Caritas Internationalis* è di coadiuvare il Sommo Pontefice ed i Vescovi nel loro ministero di carità. *Caritas Internationalis* adempie a tale compito assistendo i più poveri ed i più bisognosi, partecipando alla gestione delle emergenze umanitarie e collaborando alla diffusione della carità e della giustizia nel mondo alla luce del Vangelo e degli insegnamenti della Chiesa Cattolica.
- 1.4 Caritas Internationalis può svolgere una funzione di appoggio e promozione internazionale (international advocacy), nei limiti stabiliti dalla competente autorità ecclesiastica. A tal fine essa, collaborando quando possibile con altri organi competenti, studia le problematiche generate dalla povertà nel mondo, ne ricerca le cause e propone soluzioni nel rispetto della dignità della persona umana. Caritas Internationalis si impegna innanzitutto ad illuminare le coscienze dei cattolici e di tutte le persone di buona volontà affinché siano consapevoli dei propri doveri verso i poveri per poterli compiere in maniera libera e responsabile.
- 1.5 In ordine a queste finalità, senza diminuire la naturale autonomia dei propri membri, *Caritas Internationalis* ne promuove la collaborazione svolgendo compiti di incoraggiamento,

coordinamento, rappresentanza e sviluppo delle rispettive competenze.

ARTICOLO 2 Nome e Status Giuridico

Caritas Internationalis è persona giuridica canonica pubblica (cann. 116-123 CIC) eretta dal Beato Giovanni Paolo II con il Chirografo "Durante l'Ultima Cena", del 24 settembre 2004. Oltre che dalle leggi canoniche universali e proprie, in particolare dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, dai presenti Statuti e dal Regolamento interno, essa è altresì retta dalla legislazione civile vigente nello Stato della Città del Vaticano.

ARTICOLO 3 Sede legale

Caritas Internationalis ha la sua sede legale nella Città del Vaticano. Il suo eventuale trasferimento in altro luogo deve essere previamente approvato dal Pontificio Consiglio Cor Unum e dalla Segreteria di Stato.

ARTICOLO 4 Membri della Confederazione

- 4.1 *Caritas Internationalis* è una confederazione di organizzazioni caritative cattoliche che, generalmente, sono *Caritas* nazionali. I diritti e i doveri delle singole Organizzazioni Membro di *Caritas Internationalis* sono disciplinati dagli articoli 5 e 6 dei presenti Statuti.
- 4.2 Le organizzazioni caritative nazionali, i cui Statuti sono stati approvati dalle rispettive Conferenze Episcopali o dall'ente canonico ad esse equivalente, o, laddove in un Paese ci sia una sola diocesi, dal Vescovo diocesano o da coloro che nel diritto sono ad esso equiparati, possono candidarsi per divenire membri di *Caritas Internationalis*, dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea Generale e la ratifica del Pontificio Consiglio *Cor Unum.*

- 4.3 Possono chiedere di diventare membri di *Caritas Internationalis* anche quelle organizzazioni caritative che operino sia in territori di più Stati, nel caso in cui solo in uno di essi sia presente una Gerarchia cattolica, sia in territori che siano parte significativa di un singolo Stato, laddove vi sia un espresso desiderio di una Conferenza Episcopale o dell'ente canonico ad essa equivalente.
- 4.4 La revoca dell'approvazione o dell'autorizzazione da parte della Conferenza Episcopale competente o dell'ente canonico ad essa equivalente comporta l'automatica perdita della condizione di membro.

ARTICOLO 5 Diritti delle Organizzazioni Membro

Le Organizzazioni Membro hanno principalmente diritto di:

- a) eleggere gli organi di Caritas Internationalis e farne parte;
- b) partecipare alla predisposizione dei programmi di mutua cooperazione e dei servizi della Confederazione a livello internazionale e regionale;
- c) contribuire alla delineazione delle direttive strategiche di Caritas Internationalis;
- d) essere informate, almeno una volta all'anno, in merito agli sviluppi internazionali ed all'attuazione del piano strategico e del piano di lavoro di *Caritas Internationalis*;
- e) essere sostenute nel proprio lavoro;
- f) vedere le proprie attività inserite nell'impegno della Chiesa Universale, in ordine alla promozione dello sviluppo umano integrale;
- g) valutare e controllare le attività di *Caritas Internationalis*, conformemente a quanto stabilito dagli Statuti e dal Regolamento Interno;

- h) rispetto della propria autonomia da *Caritas Internationalis* e dai suoi organi, in conformità con l'ordinamento giuridico di *Caritas Internationalis*;
- i) essere informate almeno una volta all'anno sullo stato economico e finanziario di *Caritas Internationalis* e ricevere, su richiesta, qualsiasi chiarimento possa essere necessario, come pure chiedere che si discutano eventuali questioni specifiche.

ARTICOLO 6 Doveri delle Organizzazioni Membro

I principali doveri delle Organizzazioni Membro sono i seguenti:

- a) agire in maniera conforme agli insegnamenti della Chiesa Cattolica, alle disposizioni del diritto canonico nonché alle indicazioni delle autorità ecclesiastiche competenti, anche nell'ambito della cooperazione e del partenariato internazionale;
- b) assicurare che i propri statuti siano in armonia con quelli di *Caritas Internationalis* e soddisfare i requisiti minimi di governo così come definiti nel Regolamento Interno;
- c) agire nel rispetto delle norme di comportamento e dei criteri definiti negli Statuti e nel Regolamento Interno di *Caritas Internationalis*, come anche dei principi e degli standard condivisi a livello internazionale anche rispetto alla cooperazione e al partenariato internazionale;
- d) armonizzare le proprie attività internazionali con quelle di *Caritas Internationalis* ed accettare e sostenere attivamente il coordinamento da parte della Segreteria Generale in tali operazioni; accettare la rappresentanza da parte di *Caritas Internationalis* nell'ambito delle relazioni internazionali;
- e) accettare e rispettare le procedure stabilite da questi Statuti e dal Regolamento Interno di *Caritas Internationalis* per la composizione delle controversie tra le organizzazioni membro e tra i membri e *Caritas Internationalis*;

f) corrispondere le rette statutarie e compartecipare al finanziamento degli organi e delle attività di *Caritas Internationalis*.

ARTICOLO 7 Strutture Organizzative

- 7.1 *Caritas Internationalis* è dotata delle seguenti strutture Organizzative:
 - l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio di Rappresentanza;
 - il Consiglio Esecutivo;
 - la Segreteria Generale.
- 7.2 Le Organizzazioni Membro sono raggruppate in Regioni geografiche.

ARTICOLO 8 Regioni

- 8.1 Le Organizzazioni Membro appartenenti alle differenti Regioni, come determinate dall'Assemblea Generale, si incontrano nell'ambito delle Conferenze Regionali al fine di promuovere ed armonizzare, nel rispetto delle priorità determinate dall'Assemblea Generale, le loro attività all'interno della Regione.
- 8.2 Ogni Conferenza Regionale elegge il proprio Presidente e stabilisce la propria sede.
- 8.3 Le Conferenze Regionali, con il benestare del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, possono istituire organi di cooperazione regionale, laddove ve ne sia la necessità, con la funzione di promuovere, coordinandosi con la Segreteria Generale di *Caritas Internationalis*, il lavoro della Regione nonché la collaborazione tra le Organizzazioni Membro che ne fanno parte.

ARTICOLO 9 Assemblea Generale

- 9.1 Le Organizzazioni Membro si riuniscono per l'Assemblea Generale in sessione ordinaria ogni quattro anni.
- 9.2 L'Assemblea Generale è il principale organo interno di governo di *Caritas Internationalis*.
- 9.3 Ogni Organizzazione Membro è rappresentata da una delegazione ufficiale composta da non più di due persone, una delle quali è nominata, dalla stessa Organizzazione Membro, capo delegazione.
- 9.4 Spetta all'Assemblea Generale:
- a) determinare il quadro strategico e finanziario di *Caritas Internationalis* con riferimento ai successivi quattro anni;
- b) decidere in merito alla ammissione di nuove Organizzazioni Membro o all'esclusione di Organizzazioni Membro, nonché decidere sulla costituzione di nuove Regioni o sulla modificazione o soppressione di Regioni esistenti;
- c) eleggere il Presidente ed il Tesoriere;
- d) ratificare l'elezione al Consiglio di Rappresentanza delle Organizzazioni Membro, elette per votazione dalle Conferenze regionali;
- e) ratificare la nomina dei due Vice Presidenti di *Caritas Internationalis* eletti dal Consiglio di Rappresentanza subentrante;
- f) ratificare la nomina del Segretario Generale e del membro del Consiglio Esecutivo effettuata dal Consiglio di Rappresentanza subentrante;
- g) ricevere ed esaminare il rapporto sull'attuazione del precedente piano strategico;
- h) fissare l'ammontare delle rette associative;

- i) approvare la relazione finanziaria ed il bilancio per il periodo decorrente dall'ultima Assemblea Generale;
- j) approvare le modifiche degli Statuti e del Regolamento Interno, per poi sottoporle al Pontificio Consiglio *Cor Unum* per l'approvazione finale della Santa Sede.
- 9.5 Con riferimento agli atti collegiali (can. 119, CIC), a meno che gli Statuti o il Regolamento Interno non dispongano diversamente, presente la maggioranza di coloro che devono essere convocati per l'Assemblea Generale, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure dell'Assemblea Generale sono stabilite nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 10 Consiglio di Rappresentanza

- 10.1 Il Consiglio di Rappresentanza è il principale organo interno di governo di *Caritas Internationalis* nel periodo compreso tra un'Assemblea Generale e l'altra.
- 10.2 Esso è costituito dal Presidente e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea Generale, dai Presidenti Regionali, come membri *ex officio*, e dalle Organizzazioni Membro elette dalle Regioni e la cui nomina è stata ratificata dall'Assemblea Generale. Il numero minimo dei membri del Consiglio di Rappresentanza è sedici ed il massimo è ventidue.
- 10.3 Il Consiglio di Rappresentanza elegge, tra i Presidenti delle Regioni, i due Vice Presidenti di *Caritas Internationalis*, la cui nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale. Uno dei Vice Presidenti è eletto Primo Vice Presidente.
- 10.4 Il Consiglio di Rappresentanza elegge il Segretario Generale. Il Segretario Generale non è membro del Consiglio di Rappresentanza; partecipa alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola ma non di voto.
- 10.5 La Commissione Affari Legali e la Commissione Finanza sono commissioni statutarie. La Commissione Finanza è presieduta dal Tesoriere. Il presidente della Commissione Affari

- Legali partecipa alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola ma non di voto.
- 10.6 Compiti principali del Consiglio di Rappresentanza sono:
- a) prendere le decisioni di governo non riservate all'Assemblea Generale, necessarie alla promozione dell'attività di *Caritas Internationalis*;
- b) approvare il piano di lavoro quadriennale di *Caritas Internationalis* in conformità con il quadro strategico;
- c) approvare il piano di lavoro annuale ed il rapporto annuale del Segretario Generale;
- d) approvare, sentiti in merito il Tesoriere, la Commissione Finanza e la Commissione di Assistenza, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali, preparati e presentati dal Consiglio Esecutivo, nel rispetto delle direttive finanziarie quadriennali;
- e) approvare le politiche e le procedure generali di *Caritas Internationalis*;
- f) assumere qualsiasi ulteriore funzione esplicitamente conferita al Consiglio di Rappresentanza dall'Assemblea Generale, o necessaria al buon governo di *Caritas Internationalis*;
- g) istituire il Comitato per le Candidature agli Uffici di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere, un anno prima della sessione ordinaria dell'Assemblea Generale.
- 10.7 Il Consiglio di Rappresentanza si riunisce almeno una volta l'anno o, se necessario, più volte, con modalità, luoghi e tempi determinati dallo stesso Consiglio di Rappresentanza.
- 10.8 Il Consiglio di Rappresentanza può essere consultato per via elettronica o per iscritto dal Presidente e svolge le proprie attività avvalendosi di tecnologie effettivamente disponibili a tutti i propri membri.
- 10.9 Il Consiglio di Rappresentanza può riunirsi in seduta straordinaria laddove la maggioranza dei propri membri,

consultata per iscritto dal Presidente, convenga sulla necessità, luogo e data dell'incontro.

10.10 Con riferimento agli atti collegiali (can. 119, CIC), a meno che gli Statuti o il Regolamento Interno non dispongano diversamente, presente la maggioranza di coloro che devono essere convocati per il Consiglio di Rappresentanza, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure del Consiglio di Rappresentanza sono stabilite nel Regolamento Interno.

ARTICOLO 11 Consiglio Esecutivo

- 11.1 In quanto organo di governo esecutivo del Consiglio di Rappresentanza, il Consiglio Esecutivo assume le determinazioni necessarie ed agisce al fine di attuare le decisioni del Consiglio di Rappresentanza; facilita le attività ordinarie della Segreteria Generale e promuove le attività di *Caritas Internationalis*.
- 11.2 Il Consiglio Esecutivo è composto da 7 membri:
 - a) il Presidente di *Caritas Internationalis*, quale membro *ex officio* e Presidente del Consiglio Esecutivo;
 - b) il primo ed il secondo Vice Presidente di *Caritas Internationalis*, quali membri *ex officio*;
 - c) un delegato nominato dal Consiglio di Rappresentanza;
 - d) tre persone nominate dal Sommo Pontefice.
- 11.3 Il Consiglio Esecutivo svolge le seguenti funzioni:
- a) agisce quale organo esecutivo del Consiglio di Rappresentanza attuandone le decisioni e le direttive;
- b) prende le decisioni necessarie atte a facilitare le attività della Segreteria Generale, sia riscontrando le richieste del Segretario Generale sia agendo di propria iniziativa;

- c) rivede i documenti di *Caritas Internationalis* da pubblicare per poi sottoporli all'approvazione finale del Pontificio Consiglio *Cor Unum*;
- d) vigila sull'attività e gli adempimenti del Segretario Generale;
- e) individua la necessità di atti che superano i limiti e le modalità dell'ordinaria amministrazione, nonché la necessità di alienazione di beni appartenenti al patrimonio stabile, e raccomanda tali atti al Consiglio di Rappresentanza.
- 11.4 Il Consiglio Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, con le modalità da esso stabilite.
- 11.5 Il Consiglio Esecutivo può essere consultato per via elettronica o per iscritto e può condurre la propria attività avvalendosi di tecnologie disponibili a tutti i propri membri.
- 11.6 Il Consiglio Esecutivo può riunirsi in seduta straordinaria laddove almeno cinque membri, consultati per iscritto, secondo le modalità stabilite dall'art. 5.11 del Regolamento Interno, convengano sulla necessità, tempi e modalità di tale sessione.
- 11.7 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo partecipano *ex-officio* alle sessioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Rappresentanza. I membri del Consiglio Esecutivo che non sono membri del Consiglio di Rappresentanza, partecipano al medesimo con pieno diritto di parola, ma senza voto. I membri del Consiglio Esecutivo partecipano alle sessioni dell'Assemblea Generale con pieno diritto di parola, ma senza voto, a meno che, per una sessione determinata dell'Assemblea Generale, siano stati accreditati come rappresentanti di una *Caritas* nazionale.
- 11.8 Con riferimento agli atti collegiali, qualora siano presenti almeno cinque membri del Consiglio Esecutivo, ciò che è deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti è vincolante. Ulteriori disposizioni sulle procedure del Consiglio Esecutivo sono stabilite dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 12 Presidente

12.1 Il Presidente:

- a) dirige la Confederazione;
- b) è il più alto rappresentante di Caritas Internationalis;
- c) è il principale responsabile dei rapporti con gli organi e organismi competenti della Santa Sede;
- d) ha la responsabilità di assicurare la piena osservanza, nelle attività di *Caritas Internationalis*, delle disposizioni del diritto canonico, sia quello universale sia quello direttamente concernente *Caritas Internationalis*, nonché del diritto dello Stato della Città del Vaticano;
- e) presiede le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo;
- f) vota esclusivamente per dirimere le situazioni di parità di voti;
- g) è membro *ex officio* di tutti i comitati e commissioni delle strutture di governo di *Caritas Internationalis*.
- 12.2 Il Presidente può delegare alcuni specifici compiti di governo a un Vice Presidente o, se necessario, a un Presidente Regionale o a un membro del Consiglio Esecutivo.
- 12.3 Il Presidente è eletto per un periodo di quattro anni ed inizia il suo mandato alla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto terminandolo alla chiusura della seguente Assemblea Generale ordinaria. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati, consecutivi o non consecutivi.

ARTICOLO 13 Vice Presidenti

13.1 I Vice Presidenti rappresentano e promuovono – subordinatamente al Presidente e di intesa con lui - *Caritas Internationalis* e svolgono altri compiti.

13.2 In caso di incapacità, impedimento grave o morte del Presidente, il Primo Vice Presidente ne assume il ruolo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

ARTICOLO 14 Segretario Generale

- 14.1 Il Segretario Generale è responsabile dell'attuazione del piano strategico di *Caritas Internationalis*, della gestione economica, e della esecuzione degli ulteriori incarichi a lui conferiti dall' Assemblea Generale, dal Consiglio di Rappresentanza, dal Consiglio Esecutivo o dal Presidente.
- 14.2 Il Segretario Generale dirige la Segreteria Generale. E' responsabile nei confronti del Consiglio Esecutivo e si relaziona con lo stesso per il tramite del Presidente o del Vice Presidente delegato a tal fine dal Presidente.
- 14.3 Il Segretario Generale rappresenta *Caritas Internationalis* in collaborazione con il Presidente e con il consenso di quest'ultimo.
- 14.4 Il Segretario Generale è responsabile affinché l'intera attività della Segreteria Generale risponda alle disposizioni generali del diritto, sia canonico che civile, nonché al Decreto Generale del 2 maggio 2012 e alle altre disposizioni particolari date dalla Santa Sede per *Caritas Internationalis*.
- 14.5 Il Segretario Generale è responsabile di assicurare che una regolare e puntuale corrispondenza scritta sia tenuta con il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, con la Segreteria di Stato e, a seconda del rispettivo ambito di competenza, con ogni altro Dicastero, ente o ufficio competente della Curia Romana e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
- 14.6 Il Segretario Generale assicura la comunicazione tra la Santa Sede ed il Presidente, e per il tramite del Presidente, tra la Santa Sede e gli altri organi di *Caritas Internationalis*. A tale scopo, mantiene un contatto frequente con il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, con la Segreteria di Stato e, a seconda del rispettivo ambito di competenza, con ogni altro Dicastero, ente o ufficio competente

della Curia Romana e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, tenendone al corrente il Consiglio Esecutivo.

14.7 Il Segretario Generale è eletto per un periodo di quattro anni ed è in carica dalla data di chiusura della sessione dell'Assemblea Generale che ne ha ratificato la nomina, sino alla chiusura della sessione della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Segretario Generale non può essere eletto per più di due mandati interi, consecutivi o non consecutivi.

ARTICOLO 15 Segreteria Generale

La Segreteria Generale è la struttura organizzativa alle dipendenze del Segretario Generale. I membri della Segreteria Generale adempiono ai compiti loro assegnati dal Segretario Generale.

ARTICOLO 16 Rappresentanza Legale

- 16.1 Il Segretario Generale è il rappresentante legale di *Caritas Internationalis*.
- 16.2. La sede legale di *Caritas Internationalis* coincide con la sede legale della Segreteria Generale per ogni tipo di riferimento alle prestazioni operative e gestionali del personale ed agli inerenti effetti giuridici e giurisdizionali.

ARTICOLO 17 Approvazione dei Candidati

Nel rispetto del legame speciale tra *Caritas Internationalis* e la Santa Sede, la lista dei candidati agli uffici di Presidente, di Segretario Generale e di Tesoriere deve essere sottoposta al Pontificio Consiglio *Cor Unum* per la relativa approvazione previa del Sommo Pontefice, almeno tre mesi prima dell'Assemblea Generale in cui si terranno le elezioni. I nomi dei candidati saranno resi pubblici solo dopo essere stati approvati dal Sommo Pontefice.

ARTICOLO 18 Assistente Ecclesiastico

- 18.1. L'Assistente Ecclesiastico è nominato dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*, sentito il parere del Presidente di *Caritas Internationalis*, per un periodo di quattro anni rinnovabili, a partire dall'Assemblea Generale.
- 18.2. L'Assistente Ecclesiastico favorisce lo spirito di comunione tra i membri dell'Organizzazione e con la Santa Sede, accompagna la riflessione su questioni di ordine teologico e promuove l'identità cattolica di *Caritas Internationalis*.
- 18.3. L'Assistente Ecclesiastico partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli organi di governo di *Caritas Internationalis*, con pieno diritto di parola ma senza voto.

ARTICOLO 19 Tesoriere

- 19.1 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale ed è membro *ex officio* del Consiglio di Rappresentanza.
- 19.2 Spetta al Tesoriere:
- a) informare il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo in merito alle conseguenze finanziarie e di bilancio delle loro decisioni;
- b) consigliare il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo in merito alle politiche e alle decisioni per la costituzione di fondi di riserva a garanzia della solvibilità finanziaria a lungo termine di *Caritas Internationalis*;
- C) presentare al Consiglio Esecutivo, da presentare successivamente al Consiglio di Rappresentanza e all'Assemblea Generale, bilanci finanziari predisposti conformemente ai criteri stabiliti dal diritto canonico e civile e che abbiano ricevuto la preventiva approvazione della Commissione di Assistenza;

- d) riferire, sentita la Commissione di Assistenza, al Consiglio Esecutivo ed al Consiglio di Rappresentanza sulla conformità o meno dell'amministrazione, da parte del Segretario Generale, delle risorse finanziarie e degli altri beni temporali di *Caritas Internationalis* con quanto disposto dalle norme canoniche e civili e dalle direttive adottate dal Consiglio di Rappresentanza.
- 19.3 Il Tesoriere è eletto per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di chiusura dei lavori dell'Assemblea Generale che lo ha eletto sino alla chiusura dei lavori della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Tesoriere non può essere eletto per più di due mandati interi, consecutivi o non consecutivi.
- 19.4 Il Tesoriere non può ricoprire alcun altro ufficio o ruolo all'interno di *Caritas Internationali*s né essere membro della Segreteria Generale.

ARTICOLO 20 Controversie di lavoro

Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e di quelli di collaborazione, stipulati da *Caritas Internationalis*, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è competente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (ULSA), secondo le relative procedure statutarie (cfr. artt. 11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani o assimilati.

ARTICOLO 21 Commissione di Assistenza

- 21.1 La Commissione di Assistenza consta di tre o più membri competenti in ambito legale, economico, organizzativo e tecnico, nominati dal Sommo Pontefice. La Commissione di Assistenza può inoltre comprendere, se la Santa Sede lo ritiene necessario, un Collegio di Revisori.
- 21.2 Il compito della Commissione di Assistenza è quello di collaborare con il Segretario Generale, il Tesoriere, la Commissione Affari Legali e la Commissione Finanza affinché

tutta l'azione di *Caritas Internationalis* si svolga nel rispetto della normativa canonica e dello Stato della Città del Vaticano e, in particolare, secondo le prescrizioni del Decreto Generale del 2 maggio 2012. I membri della Commissione di Assistenza potranno partecipare, con pieno diritto di parola ma senza voto, alle riunioni di entrambe le altre due menzionate Commissioni nonché alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo.

- 21.3 La Commissione di Assistenza riferirà al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e, d'accordo e tramite il medesimo Pontificio Consiglio, farà pervenire alla Segreteria di Stato e ai vari Dicasteri della Curia Romana competenti, le dovute informazioni in materia giuridica ed economica.
- 21.4 La Commissione di assistenza redigerà il proprio regolamento di lavoro, che sarà approvato dalla Santa Sede e sarà comunicato agli organi direttivi di *Caritas Internationalis*.

ARTICOLO 22 Beni Temporali

- 22.1 I beni temporali di titolarità di *Caritas Internationalis*, quale persona giuridica canonica pubblica, sono beni ecclesiastici (can. 1257, § 1 CIC).
- 22.2 L'amministrazione ordinaria delle risorse finanziarie e degli altri beni temporali di titolarità di *Caritas Internationalis* è di competenza del Segretario Generale, sotto la guida del Consiglio Esecutivo, conformemente a quanto disposto dal Codice di Diritto Canonico, dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano, dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, dai presenti Statuti, dal Regolamento Interno e dalle direttive adottate dal Consiglio di Rappresentanza.
- 22.3 Spetta altresì al Segretario Generale eseguire atti di straordinaria amministrazione conformemente alle istruzioni ricevute dal Consiglio Esecutivo. L'autorizzazione, i limiti e le procedure per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione sono fissati dal Consiglio di Rappresentanza con l'approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum*.

- 22.4 Per alienare validamente i beni che costituiscono patrimonio stabile di *Caritas Internationalis* il cui valore ecceda la somma fissata dalla Santa Sede, si richiede la licenza del Pontificio Consiglio *Cor Unum* (cfr. can. 1291, CIC).
- 22.5 Per la certificazione annuale del bilancio il Consiglio di Rappresentanza nomina dei revisori dei conti esterni riconosciuti a livello internazionale. Revisori interni possono essere nominati secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno.
- 22.6 La Santa Sede può richiedere una revisione dei conti in qualsiasi momento come anche costituire un Collegio di Revisori Interni (cfr. Articolo 21.1 e Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 6, 5°).

ARTICOLO 23 Finanziamento

Caritas Internationalis è principalmente finanziata attraverso:

- a) le quote associative annuali corrisposte dalle Organizzazioni Membro;
- b) le quote di registrazione corrisposte per la partecipazione all'Assemblea Generale e ad altri incontri;
- c) donazioni, lasciti, sussidi e finanziamenti di singoli progetti.

ARTICOLO 24 Modifiche agli Statuti

24.1 Le disposizioni dei presenti Statuti e del Regolamento interno possono essere modificate dall'Assemblea Generale con votazione favorevole della maggioranza di due terzi delle Organizzazioni Membro presenti, secondo le procedure disposte dall'art. 9.5 dei presenti Statuti.

24.2 Qualsiasi modifica dei presenti Statuti e del Regolamento interno deve essere approvata dalla Santa Sede (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Articoli 1 §1 e 2. 1°-2°).

ARTICOLO 25 Scioglimento

25.1 Caritas Internationalis può essere soppressa solo dalla Santa Sede (cfr. cann. 120 e 320 §1 CIC e Decreto Generale, del 2 maggio 2012, Articoli 1 §1 e 2. 1°-2°). Lo scioglimento può essere proposto alla Santa Sede dall'Assemblea Generale sulla base di una maggioranza dei due terzi dei voti delle Organizzazioni Membro presenti. Affinché la delibera sia valida, occorre che i due terzi delle Organizzazioni Membro di Caritas Internationalis siano presenti nell'Assemblea Generale che assume tale determinazione.

25.2 Nel caso di scioglimento, i beni temporali di titolarità di *Caritas Internationalis* sono devoluti alla Santa Sede ed utilizzati al servizio dei poveri.

Articolo 26 Regolamento Interno

L'attuazione delle disposizioni dei presenti Statuti è in generale determinata dal Regolamento Interno che ne costituisce parte integrale e vincolante.

Dal Vaticano, 2 maggio 2012

CARITAS INTERNATIONALIS

Regolamento Interno

CAPITOLO I

Organizzazioni Membri

Articolo 1

Requisiti per l'ammissione

- 1.1 In conformità con gli art. 4 e 9 degli Statuti, l'Assemblea Generale decide riguardo all'ammissione e all'esclusione delle Organizzazioni Membro di *Caritas Internationalis* (CI). Tale decisione deve essere ratificata dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*.
- 1.2 Le organizzazioni che richiedano l'ammissione a *Caritas Internationalis* devono avere uno scopo di natura simile a quello di *Caritas Internationalis*. In conformità con l'art. 4 degli Statuti, per poter presentare la loro candidatura a membro di *Caritas Internationalis*, gli aspiranti devono essere autorizzati per iscritto dalla Conferenza Episcopale locale o dall'ente canonico ad essa equivalente.
- 1.3. Le Organizzazioni Membro devono rispettare gli standard minimi definiti dal Consiglio di Rappresentanza riguardo la loro amministrazione, struttura organizzativa, solvibilità finanziaria, affidabilità e osservanza dei codici etici di condotta. Tali enti conservano la propria autonomia giuridica, finanziaria e contrattuale.
- 1.4 Nell'ammissione delle Organizzazioni Membro devono essere osservate le politiche e le procedure previste dal Consiglio di Rappresentanza. Il Consiglio di Rappresentanza deciderà se una candidatura deve essere sottoposta all'Assemblea Generale. Qualora l'ente candidato dovesse ricevere per due volte una risposta negativa da parte del Consiglio di Rappresentanza, esso può ricorrere all'Assemblea Generale. Una decisione negativa dell'Assemblea Generale può essere appellata al Pontificio Consiglio *Cor Unum*.
- 1.5 Dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio di Rappresentanza e prima dell'approvazione dell'Assemblea Generale e della ratifica del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, le Organizzazioni che hanno presentato formale richiesta diventano Organizzazioni Membro associate. Il periodo di attesa per l'approvazione non può essere maggiore di quello che intercorre tra due Assemblee Generali ordinarie. I diritti e i doveri delle Organizzazioni Membro associate sono definiti dal Consiglio di Rappresentanza.

Articolo 2

Perdita della qualità di membro

- 2.1 Un'Organizzazione Membro può dissociarsi dalla Confederazione con l'autorizzazione scritta dalla Conferenza Episcopale o dall'ente canonico ad essa equivalente.
- 2.2 La decisione di dissociarsi deve essere comunicata al Consiglio di Rappresentanza per mezzo di una dichiarazione scritta contenente le ragioni della richiesta di cancellazione. Se il Consiglio di Rappresentanza non dà effetto immediato alla dichiarazione, la dissociazione volontaria acquista efficacia un anno dopo la ricezione della dichiarazione da parte del medesimo Consiglio di Rappresentanza. L'obbligazione di pagare le quote statutarie pregresse, incluse quelle relative all'anno in cui la richiesta è presentata, non viene meno, nonostante l'Organizzazione Membro si sia dissociata da *Caritas Internationalis*.
- 2.3 Un'Organizzazione Membro può essere esclusa d'ufficio dalla Confederazione. In conformità con l'art. 9.4.b degli Statuti, l'Assemblea Generale prende la decisione finale riguardante l'esclusione dell'Organizzazione Membro. Dopo aver consultato l'Organizzazione Membro e la competente Conferenza Episcopale o ente canonico ad esso equivalente il Consiglio di Rappresentanza decide se sottoporre la richiesta di esclusione all'Assemblea Generale. Le ragioni per l'esclusione includono le seguenti:
- se, secondo il giudizio del Segretario Generale o della Regione interessata, espresso attraverso una decisione dell'organo competente, l'Organizzazione Membro manca di una o più delle condizioni previste dagli Articoli 1 e/o 4 degli Statuti;
- se la Conferenza Episcopale competente o l'ente canonico ad essa equivalente ha creato un organo rappresentativo di tutte le associazioni caritative nazionali, che non esisteva in precedenza, e che presenti come nuovo membro in sostituzione di quell'ente nazionale già confederato;
- se l'Organizzazione Membro, a giudizio del Segretario Generale o della Regione interessata, espresso attraverso una decisione dell'organo competente, ha ripetutamente mancato ai suoi doveri così come stabiliti negli Statuti e nel Regolamento Interno.

Per la decisione riguardante l'esclusione d'ufficio si può ricorrere soltanto al Pontificio Consiglio *Cor Unum*. L'Organizzazione Membro interessata deve informare il Segretario Generale di *Caritas Internationalis* di tale ricorso.

2.4 La revoca dell'approvazione o dell'autorizzazione da parte della Conferenza Episcopale o dell'ente canonico equivalente comporta la perdita automatica della qualità di membro (cfr. Statuti, art. 4.4).

CAPITOLO II

Struttura Organizzativa

Articolo 3

Assemblea Generale

- 3.1 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente. In conformità con le istruzioni del Presidente, il Segretario Generale comunica la data, il luogo e l'agenda dell'Assemblea Generale.
- 3.2 Il Segretario Generale deve notificare la convocazione della sessione ordinaria dell'Assemblea Generale alle Organizzazioni Membro ed alla Santa Sede almeno centottanta giorni prima della sessione.
- 3.3 L'agenda delle sedute ordinarie è predisposta dal Consiglio Esecutivo. Le Organizzazioni Membro possono chiedere l'inclusione di temi particolari nell'agenda fino a novanta giorni prima dell'Assemblea Generale. Ulteriori disposizioni sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza.
- 3.4 Il Presidente o il primo Vicepresidente se il Presidente per qualche grave ragione non possa adempiere a tale obbligo e/o non possa essere raggiunto entro una settimana, può convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea Generale, annunciando la data, il luogo e l'agenda dell'incontro. Il Presidente è obbligato a convocare una seduta straordinaria in seguito ad una richiesta di almeno un terzo delle Organizzazioni Membro della Confederazione, appartenenti ad un minimo di due Regioni, o per una decisione del Consiglio di Rappresentanza assunta con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
- 3.5 Almeno sessanta giorni prima dell'apertura dei lavori di una seduta straordinaria dell'Assemblea Generale, il Segretario Generale deve darne comunicazione formale alle Organizzazioni Membro e alla Santa Sede.
- 3.6 L'agenda di un'Assemblea Generale straordinaria includerà soltanto quei punti che ne hanno determinato la convocazione: essi non potranno essere modificati nel corso della seduta.
- 3.7 Il Segretario Generale invia alle Organizzazioni Membro, con trenta giorni d'anticipo, la documentazione necessaria per consentire ai rappresentanti che parteciperanno all'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, un'adeguata preparazione.
- 3.8 L'Assemblea Generale è condotta da un Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Presidenti Regionali di *Caritas Internationalis*, che rimane in carica per tale ufficio fino alla chiusura delle sedute dell'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza è presidento dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice

Presidente o un altro membro del Consiglio di Presidenza nominato dal Presidente. Il Consiglio di Presidenza è assistito dal Segretario Generale. Il Consiglio di Presidenza ha il compito principale di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea Generale e garantire la piena osservanza delle norme giuridiche, degli Statuti, del Regolamento Interno, e delle procedure rilevanti disposte dal Consiglio di Rappresentanza.

- 3.9 Uno dei membri del Consiglio di Presidenza deve essere nominato Notaio. Il Notaio ha l'incarico di verbalizzare i lavori dell'Assemblea Generale, inviandone copia al Pontificio Consiglio *Cor Unum*.
- 3.10 I rappresentanti ed i delegati del Pontificio Consiglio *Cor Unum* partecipano *ex officio* all'Assemblea Generale con pieno diritto di parola, ma non di voto. I membri della Commissione di Assistenza possono partecipare all'Assemblea Generale, con pieno diritto di parola, ma non di voto. La loro richiesta di partecipazione non può essere rifiutata.
- 3.11 Il Consiglio Esecutivo, così come il Presidente e, con il consenso del Presidente, il Segretario Generale di *Caritas Internationalis*, possono invitare osservatori ed ospiti speciali all'Assemblea Generale, alle singole sedute, oppure agli incontri tenuti nell'ambito dell'Assemblea Generale. Gli ospiti possono essere invitati a parlare, ma non hanno diritto di voto.
- 3.12 Le lingue di lavoro di *Caritas Internationalis* francese, inglese, spagnolo e italiano sono usate nell'Assemblea Generale. Oltre a queste il Consiglio Esecutivo può decidere di utilizzare ulteriori lingue.
- 3.13 Un Comitato di Accreditamento, nominato dal Consiglio di Rappresentanza uscente e composto da tre dei suoi membri, con l'aiuto del Segretario Generale, esamina le credenziali dei rappresentanti delle Organizzazioni Membro e la validità delle deleghe, verifica se le stesse Organizzazioni hanno versato a *Caritas Internationalis* le rette statutarie, si accerta se sussiste il diritto di voto come previsto dal Capitolo VI del presente Regolamento Interno e, conseguentemente, riferisce all'Assemblea Generale durante la prima seduta. Questo comitato, su richiesta del presidente della sessione, fornisce informazioni circa il diritto di voto delle Organizzazioni Membro presenti ed anche in conformità con gli Statuti ed il Regolamento Interno di *Caritas Internationalis* sulle maggioranze necessarie per la validità delle decisioni. Entro un mese dalla conclusione dell'Assemblea Generale, il Segretario Generale deve inviare copia del rapporto del Comitato di Accreditamento al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e alla Segreteria di Stato.
- 3.14 Un'Organizzazione Membro può essere rappresentata da un'altra Organizzazione Membro tramite una valida delega scritta. Ciascuna Organizzazione Membro può essere titolare di una sola delega. La delega attribuisce il voto e ha valore per determinare il *quorum*. Ciò significa che un membro rappresentato in virtù di una delega valida conta come presente.

- 3.15 La gestione dei lavori e le ulteriori modalità sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza come previsto dall'Articolo 21 del presente Regolamento Interno.
- 3.16 Se non diversamente previsto dagli Statuti e da questo Regolamento Interno, le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese per alzata di mano, a meno che un quinto delle Organizzazioni Membro presenti materialmente o in forza di una delega con diritto di voto chieda uno scrutinio segreto. In quanto al *quorum* dell'Assemblea Generale, si vedano l'Articolo 9 degli Statuti, il Capitolo VII del Regolamento Interno, e le procedure per l'Assemblea Generale stabilite dal Consiglio di Rappresentanza.

Articolo 4

Consiglio di Rappresentanza

- 4.1 Come previsto dall'Articolo 10 degli Statuti, il Consiglio è composto da:
- a) il Presidente;
- b) i Presidenti delle Regioni;
- c) il Tesoriere;
- d) le Organizzazioni Membro nominate e approvate ai sensi dell'Art. 10.2 degli Statuti.
- 4.2 L'Assemblea Generale ratifica le decisioni del Consiglio di Rappresentanza uscente riguardanti il numero totale delle Organizzazioni Membro che diverranno membri del Consiglio di Rappresentanza subentrante, e, all'interno di questo totale, sul numero di membri che corrisponderà a ciascuna Regione in conformità con l'Articolo 10.2 degli Statuti, nell'ottica di garantire che ciascuna Regione sia adeguatamente rappresentata.
- 4.3 Il Consiglio di Rappresentanza deve redigere il proprio regolamento di lavoro, che si applicherà a quanto disposto dall'Articolo 10.8 degli Statuti. Gli atti del Consiglio di Rappresentanza devono essere firmati da tutti i membri, inclusi anche coloro che si sono opposti alle decisioni prese, i quali possono presentare una mozione di minoranza.
- 4.4 Il Segretario Generale di *Caritas Internationalis* e il Presidente della Commissione Affari Legali partecipano *ex officio* alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza in conformità con gli Articoli 10.4 e 10.5 degli Statuti. Il Segretario Generale è responsabile dell'accurata verbalizzazione di tutti gli atti del Consiglio di Rappresentanza.
- 4.5 I rappresentanti o delegati del Pontificio Consiglio *Cor Unum* partecipano *ex officio* al Consiglio di Rappresentanza con pieno diritto di parola, ma non di voto. I membri della Commissione di Assistenza possono partecipare al Consiglio di Rappresentanza, con pieno diritto di parola, ma non di voto. La loro richiesta di partecipazione non può essere rifiutata.

- 4.6 Il Presidente può invitare ospiti ufficiali alle riunioni del Consiglio di Rappresentanza, per la trattazione di argomenti specifici.
- 4.7 Tutti i membri del Consiglio di Rappresentanza sono eletti per un periodo di quattro anni, dalla chiusura dell'Assemblea Generale che li ha eletti o ratificati fino alla chiusura della successiva Assemblea Generale ordinaria. Spetta al Consiglio di Rappresentanza subentrante, i cui membri sono stati eletti e/o ratificati dall'Assemblea Generale, eleggere i Vice Presidenti e il Segretario Generale durante la stessa Assemblea Generale.
- 4.8 Una persona in carica per due mandati consecutivi nel Consiglio di Rappresentanza non può essere rieletta senza una pausa di almeno un mandato pieno. Questa disposizione non limita l'eleggibilità per l'ufficio di Presidente. Un'Organizzazione Membro che abbia partecipato al Consiglio di Rappresentanza per due mandati consecutivi non può essere rieletta senza che sia passato almeno un mandato pieno.
- 4.9 Lo status di membro del Consiglio di Rappresentanza si perde nei seguenti casi:
- a) rinuncia volontaria;
- b) cessazione di qualsiasi rapporto giuridico con la Conferenza Regionale che ha sostenuto l'elezione a membro;
- c) qualsiasi mancanza grave di condotta personale, segnalata dalla competente autorità ecclesiastica, oppure un grave e provato inadempimento dei suoi obblighi.
- 4.10 Nel caso in cui, tra due Assemblee Generali ordinarie, dovesse verificarsi una vacanza tra i Presidenti Regionali o tra le Organizzazioni Membro nominate dalle Regioni al Consiglio di Rappresentanza, la vacanza sarà colmata dalla Regione e approvata dal Consiglio di Rappresentanza, se non diversamente previsto dagli Statuti o dal Regolamento Interno.
- 4.11 I membri del Consiglio di Rappresentanza servono *Caritas Internationalis* e gli interessi globali della Confederazione devono essere la loro priorità.
- 4.12 Il Consiglio di Rappresentanza si riunisce in seduta straordinaria se la maggioranza dei suoi membri, consultata per iscritto, è d'accordo sulla necessità, data e luogo di tale sessione. Sia ogni membro del Consiglio di Rappresentanza che il Segretario Generale di *Caritas Internationalis* hanno il diritto di chiedere la suddetta consultazione; tale richiesta deve essere accolta. Spetta al Segretario Generale procedere alla consultazione e alla convocazione della sessione straordinaria, se così è stato deciso dalla maggioranza del Consiglio di Rappresentanza.
- 4.13 Il Consiglio di Rappresentanza assume le decisioni di governo necessarie per la corretta gestione di *Caritas Internationalis* e per la promozione del suo lavoro ed esercita tutte le funzioni previste dall'Articolo 10 degli Statuti.

- 4.14 Il Consiglio di Rappresentanza presenta all'Assemblea Generale gli emendamenti agli Statuti e al Regolamento Interno di *Caritas Internationalis*.
- 4.15 Il Consiglio di Rappresentanza delibera e adotta politiche e procedure nei limiti fissati dagli Statuti, dal Regolamento Interno, nonché dal quadro strategico di *Caritas Internationalis*.
- 4.16 Il Consiglio di Rappresentanza adotta tutte le norme, direttive e procedure necessarie per la applicazione del Regolamento Interno.
- 4.17 Il Consiglio di Rappresentanza, sentito il Consiglio Esecutivo ed il Tesoriere, decide in merito alle seguenti questioni:
- a) politiche per la costituzione di fondi di riserva a garanzia della solvibilità finanziaria a lungo termine di *Caritas Internationalis*;
- b) politiche finanziarie e di bilancio preventivo;
- c) autorizzazione di atti che superino i limiti e le condizioni dell'amministrazione ordinaria:
- d) fissazione dei limiti e procedure per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, con l'approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum;*
- e) alienazione di beni del patrimonio di *Caritas Internationalis* per somme che non richiedano l'autorizzazione della Santa Sede;
- f) approvazione, a istanza del Consiglio Esecutivo e sentita la Commissione di Finanza attraverso il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, del bilancio annuale nell'ambito del piano finanziario quadriennale. Per approvare un bilancio preventivo che prospetti una perdita economica e/o una diminuzione del patrimonio netto, si dovrà fare una richiesta esplicita al Pontificio Consiglio *Cor Unum* (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 6.8°);
- g) atti di alienazione di beni del patrimonio di *Caritas Internationalis* per somme che richiedano l'autorizzazione della Santa Sede; il Consiglio di Rappresentanza, dietro richiesta del Consiglio Esecutivo, sentita la Commissione di Finanza attraverso il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, decide se si deve realizzare o meno tale atto e, in caso di una decisione positiva, chiede l'autorizzazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum*;
- h) sceglie, su proposta del Tesoriere e del Consiglio Esecutivo, uno o più revisori esterni dei conti riconosciuti a livello internazionale per la certificazione esterna annuale del bilancio, e chiede la necessaria previa autorizzazione al Pontificio Consiglio *Cor Unum*, così come stabilito dall'Articolo 1 § 7 del Decreto Generale del 2 maggio 2012;

i) approva il bilancio consuntivo annuale, presentato dal Consiglio Esecutivo, ricevuta la certificazione annuale dei revisori di conti esterni, rivista dalla Commissione di Assistenza.

Articolo 5

Consiglio Esecutivo

- 5.1 In conformità con l'Articolo 11 degli Statuti, il Consiglio Esecutivo è composto da:
- a) il Presidente;
- b) il Primo ed il Secondo Vice Presidente;
- c) un delegato eletto dal Consiglio di Rappresentanza;
- d) tre persone nominate dal Sommo Pontefice.
- 5.2 Il membro del Consiglio Esecutivo previsto nell'Articolo 5.1.c) è eletto a titolo personale e non come delegato della sua particolare regione. Possono essere candidati a tale ufficio i membri *ex officio* del Consiglio di Rappresentanza ed i rappresentanti e delegati delle Organizzazioni Membro del Consiglio di Rappresentanza. Il Presidente e i Presidenti Regionali hanno il diritto di proporre candidati per questo ufficio.
- 5.3 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo servono *Caritas Internationalis* e devono avere come priorità gli interessi globali della Confederazione.
- 5.4 Il Segretario Generale ed il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo, con pieno diritto di parola ma non di voto, in conformità con l'Articolo 11.2 degli Statuti.
- 5.5 I presidenti delle commissioni e comitati rilevanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Esecutivo per ragioni particolari a discrezione del Presidente o del Consiglio Esecutivo. In questo caso, essi partecipano alle riunioni con pieno diritto di parola, ma non di voto.
- 5.6 Tutti i membri del Consiglio Esecutivo sono eletti o nominati per un periodo massimo di 4 anni, dalla chiusura dell'Assemblea Generale che ha eletto o ratificato il Presidente e i Vice Presidenti di *Caritas Internationalis*, fino alla chiusura della successiva Assemblea Generale ordinaria. Il Consiglio di Rappresentanza subentrante, i cui membri sono nominati o ratificati durante l'Assemblea Generale, ha il diritto e il dovere di eleggere, durante la stessa Assemblea Generale, il membro del Consiglio Esecutivo in conformità con l'Articolo 5.1.c.
- 5.7 I membri del Consiglio Esecutivo che siano stati in carica per due mandati consecutivi non possono essere rieletti se non sia trascorso un intero mandato, fatta

eccezione per i membri nominati dal Sommo Pontefice. Questa disposizione non limita l'eleggibilità all'ufficio di Presidente.

- 5.8 Lo status di membro del Consiglio Esecutivo si perde nei seguenti casi:
- a) rinuncia volontaria, accettata dal Consiglio di Rappresentanza o dal Sommo Pontefice nel caso di membri di nomina pontificia;
- b) interruzione dei rapporti legali con *Caritas*, nel caso dei membri non nominati dal Sommo Pontefice.
- c) rimozione, per grave e provato inadempimento nell'esecuzione dei propri doveri. Tale rimozione è decisa dal Sommo Pontefice nel caso dei membri di nomina Pontificia.
- 5.9 Lo status di membro del Consiglio Esecutivo della persona eletta in conformità con l'Articolo 5.1.c) può essere revocato dal Consiglio di Rappresentanza. Tale persona decade dal Consiglio Esecutivo quando non sia più membro del Consiglio di Rappresentanza. L'eventuale vacanza di tale posizione sarà colmata dal Consiglio di Rappresentanza in conformità con l'Articolo 5.2. Lo status di membro del Consiglio Esecutivo delle persone nominate dal Sommo Pontefice può essere revocato soltanto dal Sommo Pontefice.
- 5.10 Il Consiglio Esecutivo potrà essere consultato elettronicamente o per iscritto e dovrà svolgere la sua attività usando i mezzi tecnologici disponibili a tutti i suoi membri.
- 5.11 Il Consiglio Esecutivo può riunirsi in seduta straordinaria se almeno 5 dei suoi membri, consultati per iscritto, sono d'accordo su necessità, data e modalità di tale seduta. Tutti i membri del Consiglio Esecutivo, così come il Segretario Generale e il Tesoriere di *Caritas Internationalis*, hanno diritto di chiedere per iscritto tale consultazione, che non può essere negata. Spetta al Segretario Generale con il consenso del Presidente di *Caritas Internationalis*, o, se il Presidente per qualche grave ragione non possa adempiere a tale obbligo, con il consenso del Vicepresidente primo di *Caritas Internationalis* procedere alla consultazione e alla convocazione della sessione straordinaria.
- 5.12 Il Consiglio Esecutivo, con l'assistenza del Segretario Generale, è responsabile della preparazione del piano strategico quadriennale. Revisiona il programma di lavoro annuale e riceve, almeno ogni sei mesi, i rapporti finanziari predisposti dal Segretario Generale, rivisti dal Tesoriere e dalla Commissione di Assistenza. Riceve i rapporti del Tesoriere sull'attuazione delle politiche finanziarie e di bilancio nonché sull'amministrazione dei fondi di riserva. In cooperazione con il Tesoriere e il Segretario Generale, prepara i bilanci preventivi e consuntivi annuali, da presentare al Consiglio di Rappresentanza.

- 5.13 Il Consiglio Esecutivo costituisce i comitati che si rendono necessari per i lavori di *Caritas Internationalis*, assume decisioni in merito alle loro proposte e riceve rapporti sulle loro attività.
- 5.14 Il Consiglio Esecutivo è responsabile di garantire che qualunque testo di contenuto o orientamento dottrinale o morale, di qualsiasi tipo, livello e diffusione, interna o esterna, emanato da *Caritas Internationalis*, sia sottoposto alla preventiva approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum* (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, art. 1 § 2).
- 5.15 Il Consiglio Esecutivo richiede l'approvazione da parte del Consiglio di Rappresentanza dei progetti di politiche e di procedure di governo.
- 5.16 Un anno prima dell'Assemblea Generale ordinaria, il Consiglio Esecutivo istituisce un gruppo di lavoro di tre persone, una delle quali deve essere il Presidente o un suo delegato, affinché predisponga tutta la documentazione relativa al Segretario Generale, incluso il contratto di lavoro. Questo gruppo di lavoro deve consultare il Tesoriere, se egli non è già membro del medesimo, e la Commissione di Assistenza. Il Consiglio Esecutivo deve approvare i documenti relativi alla nomina e all'assunzione del Segretario Generale e sottoporre il contratto e tutta la documentazione relativa al Pontificio Consiglio *Cor Unum* per la sua approvazione, prima dell'Assemblea Generale.
- 5.17 Il Consiglio Esecutivo, attraverso il Presidente di *Caritas Internationalis* o uno dei Vicepresidenti a ciò appositamente delegato, controlla e sovraintende alle attività del Segretario Generale affinché vengano conseguiti gli obiettivi di *Caritas Internationalis*, inclusa l'attuazione del piano strategico nell'ambito del piano di lavoro annuale e del budget annuale. Spetta al Consiglio Esecutivo la valutazione annuale del lavoro del Segretario Generale. Il Consiglio Esecutivo approva la struttura organizzativa della Segreteria Generale e, tramite il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, sottopone all'approvazione della Santa Sede i termini e le condizioni di impiego dello staff.

Articolo 6

Segreteria Generale

- 6.1 I rapporti di lavoro dirigenziali, incluso quello con il Segretario Generale, di dipendenza e di collaborazione, stipulati da *Caritas Internationalis* a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, sono retti da apposita normativa stabilita dalla Santa Sede, a norma del Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 2.3°. Il regime di sicurezza sociale è assicurato secondo norme proprie.
- 6.2 La composizione della Segreteria Generale, la sua struttura organizzativa, i termini e le condizioni del rapporto di impiego dello staff sono predefiniti dal Segretario Generale nel rispetto dell'Articolo precedente, e proposti al Consiglio Esecutivo per la loro approvazione, sentiti il Tesoriere e la Commissione di Assistenza.

- 6.3 I membri dello staff di livello dirigenziale pronunceranno, prima di assumere il loro incarico, le stesse Promesse di cui all'art. 6, 6° del Decreto Generale del 2 maggio 2012 davanti al Presidente di *Caritas Internationalis* o a un suo delegato mentre gli impiegati le pronunceranno davanti al Segretario Generale. Le Promesse dei dirigenti e degli impiegati sono condizioni necessarie per stabilire e mantenere un rapporto di lavoro con la persona giuridica canonica pubblica *Caritas Internationalis*.
- 6.4 La Segreteria Generale, sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale, svolge il lavoro diretto a perseguire gli obiettivi di *Caritas Internationalis*, inclusa l'attuazione del piano strategico. In particolare, la Segreteria Generale predispone il piano di lavoro annuale, la relativa documentazione ed i rapporti, il bilancio e, di concerto con il Tesoriere, il progetto di budget annuale.
- 6.5 La Segreteria Generale coordina le azioni di assistenza della Confederazione nei confronti delle *Caritas* nazionali e regionali, specialmente in caso di gravi emergenze.

CAPITOLO III

Regioni

Articolo 7

Costituzione delle Regioni

- 7.1 La costituzione di una Regione e il suo riconoscimento a livello internazionale nell'ambito di *Caritas Internationalis*, così come la modificazione o soppressione di una o più Regioni, sono disposti dall'Assemblea Generale, con il *nulla osta* del Pontificio Consiglio *Cor Unum*. Per avviare questa procedura deve essere formulata una proposta al Consiglio di Rappresentanza da parte di almeno due terzi delle Organizzazioni Membro appartenenti alla o alle Regioni interessate. Il Consiglio di Rappresentanza esamina la proposta, chiede il *nulla osta* del Pontificio Consiglio *Cor Unum* e predispone una raccomandazione per l'Assemblea Generale, alla quale spetta decidere in merito.
- 7.2 La creazione di una regione richiede anche la sussistenza delle seguenti condizioni:
- a) il *nulla osta* delle Conferenze episcopali interessate o il loro equivalente;
- b) un impegno scritto da parte delle Organizzazioni Membro della Regione di provvedere con adeguati mezzi finanziari al sostegno della futura struttura regionale;
- c) una soddisfacente dimostrazione che la Regione sarà in grado di rispettare gli standard operativi ed organizzativi minimi simili a quelli stabiliti per le Organizzazioni Membro.

7.3 Il Consiglio di Rappresentanza può chiedere all'Assemblea Generale di modificare o sopprimere una o più Regioni senza una formale richiesta delle Organizzazioni Membro della o delle Regioni interessate. Questa decisione può essere assunta soltanto dopo che siano stati compiuti dal Segretario Generale tutti i ragionevoli sforzi per assistere la o le Regioni che non siano riuscite a raggiungere le loro finalità.

Articolo 8

Finalità del Sistema Regionale

Le principali finalità del Sistema Regionale sono:

- a) organizzare servizi tesi al pieno sviluppo di ciascuna Organizzazione Membro della Regione;
- b) assicurare il coordinamento delle Organizzazioni Membro della Regione, quando emergono questioni comuni;
- c) offrire un contributo regionale alle deliberazioni e ai programmi di *Caritas Internationalis*, facilitando, all'interno della Regione, l'attuazione delle iniziative e direttive assunte a livello internazionale, tese alla cooperazione tra tutte le Organizzazioni Membro.

Articolo 9

Struttura del Sistema Regionale

- 9.1 Tutte le Regioni devono aver una Conferenza Regionale composta dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni Membro della regione, nonché da un Presidente Regionale, eletto dalla stessa Conferenza. La Conferenza Regionale può istituire una Commissione Regionale. Il Presidente Regionale e i membri del Consiglio di Rappresentanza di *Caritas Internationalis* appartenenti alla Regione sono membri *ex officio* della Commissione Regionale, laddove istituita. Lo status di membro della Commissione Regionale, così come i lavori della Commissione, sono definiti dagli Statuti Regionali e/o dai Regolamenti Interni Regionali. La Conferenza approva lo Statuto e il Regolamento Interno Regionale, che devono poi avere anche l'approvazione finale del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, dopo aver sentito il Consiglio Esecutivo di *Caritas Internationalis*.
- 9.2 Ogni Regione deve scegliere un delegato di collegamento con la Segreteria Generale.
- 9.3 La Conferenza Regionale può istituire una Segreteria Regionale o ulteriori organi di cooperazione quando e dove necessario. Ulteriori dettagli in merito alla struttura interna delle Regioni sono rimessi alla decisione delle Regioni, fermo restando che queste ultime devono rispettare le norme previste dall'Assemblea Generale, dal Consiglio di

Rappresentanza, dal Diritto Canonico e dalle leggi civili locali in vigore nella Regione, nonché le indicazioni del Pontificio Consiglio *Cor Unum*.

- 9.4 Le disposizioni del Capitolo VII del presente Regolamento Interno, sul sistema elettorale e sulle procedure di voto, si applicano *mutatis mutandis* alle Regioni, salvo che sia diversamente previsto dagli Statuti e dai Regolamenti propri di ciascuna Regione.
- 9.5 Tutte le Regioni invieranno al Segretario Generale di *Caritas Internationalis* una copia del loro Rapporto Annuale, incluso il Rapporto finanziario annuale della Regione. Il Pontificio Consiglio *Cor Unum* nonché gli altri Dicasteri e Organi competenti della Santa Sede avranno accesso a tali informazioni.

CAPITOLO IV

Uffici

Articolo 10

Presidente

- 10.1 Il Presidente di Caritas Internationalis è eletto dall'Assemblea Generale.
- 10.2 Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati, consecutivi o non consecutivi. Qualsiasi persona, dopo aver rivestito la carica di Presidente, sia per uno che per due mandati, non potrà ricoprire altre cariche in *Caritas Internationalis* prima che sia trascorso almeno un mandato completo.
- 10.3 Il Presidente non può ricoprire contemporaneamente più cariche nell'ambito di *Caritas Internationalis*.
- 10.4 Il Presidente di *Caritas Internationalis* svolge i compiti a lui assegnati ai sensi dell'Articolo 12.2 degli Statuti.
- 10.5 Il Presidente mantiene uno stretto rapporto con la Santa Sede. Il Presidente può condividere questo compito con uno dei Vice Presidenti o con il Segretario Generale di *Caritas Internationalis*.
- 10.6 Il Presidente di *Caritas Internationalis*, secondo l'Articolo 12.1 degli Statuti, dirige la Confederazione e promuove e sostiene le attività di *Caritas Internationalis* sul piano internazionale.
- 10.7 Il Presidente lavora a stretto contatto con il Segretario Generale, supervisionandone il lavoro.

10.8 In particolare, il Presidente è chiamato a promuovere lo spirito di comunione ecclesiale tra le Organizzazioni Membro e le Regioni, nonché tra i Vescovi responsabili per le singole *Caritas*, tenendo sempre presente la loro responsabilità di promuovere le attività e la dimensione pastorale delle loro *Caritas*. Il Presidente si impegna a promuovere la dimensione pastorale nelle attività congiunte finalizzate allo sviluppo umano integrale, a garantire l'autenticità della missione di *Caritas* e l'unità della Confederazione, a supportare le Organizzazioni Membro e le Regioni, specialmente nei momenti di difficoltà, e ad assicurare l'esatto e fedele adempimento degli Statuti, del Regolamento Interno, di tutte le norme e i regolamenti prescritti e degli accordi di mutua cooperazione.

Articolo 11

Vice Presidenti

- 11.1 I Vice Presidenti, in conformità con l'Articolo 10.3 degli Statuti e le disposizioni in merito di questo Regolamento Interno, sono eletti dal Consiglio di Rappresentanza tra i Presidenti Regionali e la loro elezione è ratificata dall'Assemblea Generale. Il Consiglio di Rappresentanza, inoltre, vota l'ordine di precedenza tra i due Vice Presidenti.
- 11.2 I Vice Presidenti sono eletti a titolo personale e non possono ricevere istruzioni dalle Regioni di appartenenza in relazione al loro ruolo di Vice Presidenti di *Caritas Internationalis*; l'interesse globale di *Caritas Internationalis* deve essere la loro priorità.
- 11.3 I Vice Presidenti unitamente al Presidente ed in accordo con lui rappresentano e promuovono *Caritas Internationalis* nel dibattito internazionale.
- 11.4 I Vice Presidenti rivestono le funzioni e assolvono i doveri a loro esplicitamente delegati dal Presidente o affidati loro su decisione del Consiglio di Rappresentanza.
- 11.5 In caso in incapacità, grave impedimento, dimissioni o morte del Presidente, il Primo Vicepresidente, con l'approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, assume l'ufficio fino alla successiva seduta ordinaria dell'Assemblea Generale.
- 11.6 In caso di incapacità, grave impedimento, dimissione o morte del Primo Vice Presidente, il Consiglio di Rappresentanza nomina un nuovo Primo Vice Presidente *ad interim*, il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell'Assemblea Generale. Fino alla successiva seduta del Consiglio di Rappresentanza, il Vice Presidente rimasto assume la carica di Primo Vice Presidente. In caso di incapacità, grave impedimento, dimissione o morte di entrambi i Vice Presidenti, il Presidente nomina, tra i Presidenti Regionali, un Vice Presidente *ad interim* il cui mandato dura fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza.

Tesoriere

- 12.1 Il Tesoriere deve avere competenza in materie finanziarie, nel diritto civile e canonico e deve essere noto per la sua integrità. Egli deve inoltre aver prestato servizio all'interno di un'Organizzazione Membro.
- 12.2 Il Tesoriere assiste il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo nelle materie concernenti l'amministrazione dei beni temporali, dei fondi e delle riserve finanziarie di titolarità di *Caritas Internationalis*, assicurandone la conformità alle disposizioni del Diritto Canonico e ad ogni altra norma in materia di beni temporali.
- 12.3 Il Tesoriere non può, fino al quarto grado di parentela o affinità, essere legato ad alcuno dei membri del Consiglio di Rappresentanza, del Consiglio Esecutivo, al Segretario Generale e allo staff della Segreteria Generale, nemmeno possono esserlo persone o professionisti proposti dal Tesoriere al Consiglio di Rappresentanza, al Consiglio Esecutivo o al Segretario Generale al fine di rendere servizi in materia finanziaria a *Caritas Internationalis*. Il Tesoriere non deve aver alcun interesse personale o economico negli organismi che lui stesso propone.
- 12.4 In caso di vacanza, il Consiglio di Rappresentanza elegge un Tesoriere *ad interim*, il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell'Assemblea Generale. Questa nomina deve essere confermata dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*. Fino al momento in cui può avere luogo la successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza, il Presidente, dopo aver consultato i Vice Presidenti, nomina un Tesoriere *ad interim*, il cui mandato dura fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza.
- 12.5 Gli incarichi del Tesoriere, oltre a quelli previsti dall'Articolo 19 degli Statuti, sono:
- a) presiedere la Commissione Finanza;
- b) avere contatti regolari con la Commissione di Assistenza e facilitare i contatti fra la Commissione di Assistenza e gli altri enti di *Caritas Internationalis*;
- c) fare raccomandazioni al Consiglio di Rappresentanza e al Consiglio Esecutivo e agire quale consulente del Segretario Generale nella predisposizione delle proposte al Consiglio di Rappresentanza e al Consiglio Esecutivo;
- d) consigliare il Presidente e il Segretario Generale in merito alle esigenze derivanti dalle norme del Codice del Diritto Canonico, ed in particolare da quelle stabilite nel Libro V, concernenti i beni ecclesiastici, come anche da quelle riguardanti le persone giuridiche canoniche;

- e) consigliare il Presidente ed il Segretario Generale in merito alle previsioni normative in vigore nella Città del Vaticano applicabili a *Caritas Internationalis*;
- f) proporre al Consiglio di Rappresentanza, sentito il Segretario Generale, tre revisori esterni riconosciuti a livello internazionale per la certificazione annuale esterna del bilancio;
- g) in accordo con la Commissione di Assistenza, monitorare ed informare regolarmente il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo sugli investimenti e sulle riserve finanziarie di *Caritas Internationalis*;
- h) raccomandare al Consiglio di Rappresentanza, in collaborazione con la Commissione di Assistenza, politiche economiche e di bilancio.
- 12.6 L'incarico di Tesoriere cessa al termine del periodo stabilito dall'Art. 19.3 e nei seguenti casi:
- a) rinuncia, accettata dal Consiglio di Rappresentanza;
- b) rimozione, decisa dal Consiglio di Rappresentanza, per grave e provato inadempimento nell'esecuzione dei propri doveri;
- c) rimozione dell'incarico istituzionale decisa dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*, per le cause specificate nell'Art. 7 § 3 del Decreto Generale del 2 maggio 2012.

Il Segretario Generale

- 13.1 La qualifica ed il profilo del Segretario Generale sono definiti dal Consiglio di Rappresentanza su consiglio del Consiglio Esecutivo.
- 13.2 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Rappresentanza e la sua elezione è ratificata dall'Assemblea Generale ai sensi degli Articoli 9 e 10 degli Statuti.
- 13.3 In caso di vacanza, il Consiglio di Rappresentanza elegge, con il consenso del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, un Segretario Generale il cui mandato dura fino alla successiva seduta ordinaria dell'Assemblea Generale. Fino al momento in cui può avere luogo la successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, nomina un Segretario Generale *ad interim* con mandato fino alla successiva riunione del Consiglio di Rappresentanza.
- 13.4 La carica di Segretario Generale cessa al termine del periodo stabilito nell'Art. 14.7 e nei seguenti casi:
- a) per rinuncia, accettata dal Consiglio di Rappresentanza;

- b) per rimozione da parte del Consiglio di Rappresentanza o della Santa Sede nei casi contemplati nell'Articolo 7 del Decreto Generale del 2 maggio 2012 oppure in qualsiasi caso di grave e provato inadempimento nell'esecuzione dei propri doveri;
- c) nei casi previsti dal contratto di lavoro menzionato all'Articolo 5.16.
- 13.5 Il Segretario Generale è responsabile dell'esecuzione delle decisioni e delle direttive dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo, e della gestione degli affari di *Caritas Internationalis*. Il Segretario Generale collabora con il Presidente nel mantenere le relazioni con la Santa Sede in conformità con le disposizioni dell' Articolo 14 degli Statuti.
- 13.6 Il Segretario Generale è investito di tutti i poteri e facoltà necessarie per amministrare e gestire l'attività di *Caritas Internationalis*. Per introdurre o contestare una lite davanti ai tribunali civili o ai tribunali canonici o a una corte di arbitrato il Segretario Generale necessita dell'autorizzazione scritta del Presidente. Il Presidente può conferire tale autorizzazione solo dopo aver ricevuto a sua volta l'autorizzazione scritta dalla Santa Sede (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 3.2°).
- 13.7 Il Segretario Generale gestisce ed organizza la Segreteria Generale. In conformità con l'Articolo 14 degli Statuti, è responsabile nei confronti del Consiglio Esecutivo, al quale relaziona attraverso il Presidente di *Caritas Internationalis*, a meno che ciò sia delegato espressamente ad uno dei Vice Presidenti.
- 13.8 Il Segretario Generale promuove lo sviluppo delle Regioni e la loro partecipazione ai lavori di *Caritas Internationalis*.
- 13.9 Il Segretario Generale, di concerto con il Tesoriere, e avendo sentito la Commissione di Assistenza, predispone il piano finanziario quadriennale e il budget annuale e li sottopone al Consiglio Esecutivo per eventuali revisioni ed emendamenti. Il Consiglio Esecutivo sottopone il piano finanziario quadriennale e il budget annuale al Consiglio di Rappresentanza per l'approvazione. L'approvazione finale e definitiva del piano finanziario quadriennale è diritto e dovere dell'Assemblea Generale.
- 13.10 Il Segretario Generale fornisce al Consiglio Esecutivo e al Tesoriere relazioni finanziarie mensili e tutte le altre informazioni che gli siano richieste.
- 13.11 Il Segretario Generale, di concerto con il Tesoriere e con il Consiglio Esecutivo, e avendo sentito la Commissione di Assistenza, predispone per l'Assemblea Generale una relazione economica e finanziaria relativa al periodo successivo all'ultima seduta dell'Assemblea Generale.
- 13.12 Il Segretario Generale coordina l'azione di *Caritas Internationalis* a livello internazionale, nei termini stabiliti dall' Art. 1 §§ 5 e 7 e dall'Art. 3 del Decreto Generale del 2 maggio 2012.

- 13.13 Il Segretario Generale è responsabile della promozione e dell'applicazione dei principi e degli standard condivisi a livello internazionale da *Caritas Internationalis*.
- 13.14 Il Segretario Generale tutela e autorizza il corretto uso del nome e del logo di *Caritas Internationalis*.
- 13.15 Il Segretario Generale definisce la struttura organizzativa e il piano di lavoro della Segreteria Generale e li sottopone al Consiglio Esecutivo per l'approvazione.
- 13.16 Il Segretario Generale assume il personale necessario per la Segreteria Generale, nei limiti del budget a disposizione e nel rispetto della normativa canonica e vaticana in vigore e, in particolare, di quanto disposto dal Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 4; per la nomina dei livelli più alti, sentito il Tesoriere e la Commissione di Assistenza, si dovrà chiedere l'approvazione del Consiglio Esecutivo, sempre tenendo presente il carattere internazionale della Segreteria Generale.
- 13.17 Il Segretario Generale è il rappresentante legale di Caritas Internationalis.

Commissioni Permanenti, Comitati e Gruppi di Lavoro

14.1 Le Commissioni Permanenti sono quelle stabilite dagli Statuti e sono parte della struttura di *Caritas Internationalis*. Queste Commissioni sono:

la Commissione Affari Legali;

la Commissione Finanza.

- 14.2 Il Consiglio di Rappresentanza, dopo ogni Assemblea Generale, istituisce le Commissioni Permanenti, ciascuna con il proprio mandato e termini di riferimento, incluso il numero dei membri.
- 14.3 I membri delle due Commissioni Permanenti e il Presidente della Commissione Affari Legali sono eletti dal Consiglio di Rappresentanza con voto segreto. Il Tesoriere, che è eletto dall'Assemblea Generale, è Presidente *ex officio* della Commissione Finanza.
- 14.4 Le Commissioni Permanenti consisteranno di non meno di due persone più il Presidente. Con il consenso del Segretario Generale, esse possono invitare esperti a contribuire al loro lavoro.
- 14.5 Il Presidente della Commissione Legale e i membri di ciascuna Commissione Permanente restano in carica finché il Consiglio di Rappresentanza non nomina i successori.

- 14.6 L'ufficio di Presidente della Commissione Affari Legali, così come quello dei membri delle Commissioni Permanenti, cessa nei casi seguenti:
- a) dimissione;
- b) qualsiasi caso di grave e provato inadempimento nell'esecuzione dei propri doveri.
- 14.7 Il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire le commissioni, i comitati e i gruppi di lavoro ritenuti utili al buon funzionamento di *Caritas Internationalis*, stabilendo il loro mandato e termini di riferimento. Il Consiglio di Rappresentanza e il Consiglio Esecutivo decidono in merito alle proposte di tali commissioni, comitati e gruppi di lavoro e controllano le loro attività.
- 14.8 Il Segretario Generale, nell'ambito delle sue competenze, può istituire gruppi di lavoro o gruppi di consulenza per facilitare il coordinamento e lo sviluppo delle attività e per garantire assistenza tecnica.
- 14.9 I membri di tutte le Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro, specialmente il Comitato per le Candidature, devono osservare i più elevati standard di riservatezza. Il Consiglio Esecutivo sovraintende al loro operato.

Comitato per le Candidature

15.1 Un anno prima della data prevista per la seduta ordinaria dell'Assemblea Generale, il Consiglio di Rappresentanza istituisce un Comitato per le Candidature composto da un rappresentante per regione, provenienti da almeno cinque regioni diverse, e nomina uno di essi Presidente. Il Consiglio di Rappresentanza comunica i nomi dei membri del Comitato per le candidature al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e alla Segreteria di Stato e richiede al Presidente del medesimo di svolgere la sua funzione in stretto contatto con il Pontificio Consiglio *Cor Unum*, nel riserbo richiesto dall'Articolo 6.2° del Decreto Generale del 2 maggio 2012 e dall'Articolo 17 di presenti Statuti.

15.2 I compiti del Comitato per le Candidature sono:

- a) richiedere alle Organizzazioni Membro di sottoporre, entro la data stabilita, la lista dei nomi per le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario Generale di *Caritas Internationalis*. Il Comitato per le Candidature può, di propria iniziativa, raccogliere candidature per gli stessi uffici;
- b) esaminare la lista dei nomi ricevuti per ciascuna posizione sulla base dei requisiti stabiliti dagli Statuti e dal Regolamento Interno e dei profili approvati dal Consiglio di Rappresentanza, presentando soltanto le candidature che riscontrino positivamente tali requisiti;

- c) assicurare che il profilo dei candidati a Segretario Generale rispetti gli standard professionali;
- d) richiedere ai candidati approvati se intendano presentarsi per tali posizioni;
- e) sottoporre al Pontificio Consiglio *Cor Unum*, entro i termini stabiliti, i nominativi di coloro la cui candidatura è soggetta alla sua approvazione preliminare, in conformità con la normativa in vigore per *Caritas Internationalis*;
- f) trasmettere i nomi dei candidati eleggibili per le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario Generale alle Organizzazioni Membro ed al Consiglio di Rappresentanza subentrante prima dell'Assemblea Generale.
- 15.3 Il Comitato per le Candidature stabilirà la propria metodologia di lavoro in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 15.2. I membri del Comitato per le Candidature devono osservare il riserbo sui nomi dei candidati e sulle informazioni personali. Quando un candidato riceve l'approvazione della Santa Sede diventa eleggibile ed il suo nome e le informazioni personali a disposizione di *Caritas Internationalis* cessando di essere confidenziali (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 6.2°).

Articolo 16.

Prima di iniziare il loro mandato, e quale condizione giuridica necessaria per l'assunzione delle loro cariche statutarie, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere pronunceranno davanti al Presidente del Pontificio Consiglio *Cor Unum* le Promesse stabilite dall'Art. 6, 6° del Decreto Generale del 2 maggio 2012.

CAPITOLO V

Beni temporali

Articolo 17

Amministrazione dei beni temporali

17.1 I beni temporali di titolarità di *Caritas Internationalis*, quale persona giuridica canonica pubblica, sono beni ecclesiastici (c. 1257, CIC).

La presente norma statutaria ed i relativi effetti riguardano esclusivamente i beni temporali di titolarità della persona giuridica canonica pubblica *Caritas Internationalis*.

La presente disposizione non riguarda lo status giuridico delle organizzazioni *Caritas* diocesane e nazionali.

Ogni ente è tenuto a compiere i propri doveri, che derivano dal suo status giuridico, ed è un dovere dell'autorità competente, in particolare dei Vescovi responsabili delle proprie *Caritas*, assicurarsi che si adempiano tutti i requisiti legali. *Caritas Internationalis* non è giuridicamente responsabile per le Organizzazioni Membro.

- 17.2 Tutti i beni temporali devono essere usati e amministrati in conformità con i consueti principi legali, con il Codice di Diritto canonico e con le finalità di *Caritas Internationalis*.
- 17.3 Il Consiglio Esecutivo garantisce che tutte le norme canoniche, le leggi dello Stato della Città del Vaticano e gli altri requisiti legali sull'amministrazione dei beni temporali siano rispettate.
- 17.4 Il Consiglio di Rappresentanza, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Esecutivo e con l'approvazione del Pontificio Consiglio *Cor Unum*, stabilisce i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria e gli atti che oltrepassano tali limiti e modalità.
- 17.5 Il Segretario Generale, con la previa autorizzazione scritta del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo, esegue gli atti di straordinaria amministrazione.
- 17.6 Il Consiglio di Rappresentanza autorizza la vendita, gli atti di disposizione o qualunque forma di alienazione del patrimonio stabile di *Caritas Internationalis*, nel rispetto del Codice di Diritto Canonico e degli Articoli 1 § 6; 2, 5°; e 6, 7°-8° del Decreto Generale del 2 maggio 2012 e dell'Articolo 22.4 dei presenti Statuti.
- 17.7 Il Consiglio Esecutivo, con il voto favorevole del Presidente di *Caritas Internationalis* e con il consenso del Consiglio di Rappresentanza, presenta al Pontificio Consiglio *Cor Unum* l' istanza per l'approvazione degli atti di alienazione quando ciò è previsto.
- 17.8 Spetta al Consiglio Esecutivo, sentite le raccomandazioni del Tesoriere e nel rispetto dell'Articolo 1 § 7 del Decreto Generale del 2 maggio 2012, approvare i criteri etici ed altri criteri e strategie di investimento nonché la designazione dei consulenti finanziari. Il Consiglio di Rappresentanza chiede al Pontificio Consiglio *Cor Unum* l'approvazione della stipula di contratti con agenzie contabili esterne indipendenti per lo svolgimento di servizi a favore di *Caritas Internationalis*.
- 17.9 Oltre alla certificazione annuale esterna, come disciplinata negli Articoli. 4.19.g) e 12.5.f) ed al diritto della Santa Sede di richiedere verifiche in ogni momento, un terzo dei membri del Consiglio di Rappresentanza possono richiedere una verifica contabile interna o esterna. I criteri di riferimento per questo tipo di verifica sono concordati con la Commissione Finanza.

- 17.10 Il Consiglio di Rappresentanza stabilisce e mantiene un codice di condotta (incluse le misure disciplinari) per tutti i funzionari ed impiegati assunti da *Caritas Internationalis* in materia di amministrazione dei beni temporali.
- 17.11 La Commissione Finanze opera quale Consiglio per gli affari economici di *Caritas Internationalis* come previsto dal canone 1280, CIC. La Commissione Finanza è composta da esperti in diritto civile, in contabilità e/o in altre materie attinenti. I membri della Commissione Finanza non possono essere collegati a nessun membro del Consiglio di Rappresentanza, al Segretario Generale o allo staff della Segreteria Generale sino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

CAPITOLO VI

Votazioni e Procedure di Lavoro

Articolo 18

Diritti di voto nell'Assemblea Generale

- 18.1 Laddove vi sia una Conferenza Episcopale o autorità equivalente in una Nazione o in un territorio, tutte le Organizzazioni Membro di *Caritas Internationalis* approvate da quella Conferenza Episcopale o autorità equivalente, sono titolari di un solo voto.
- 18.2 Laddove nella stessa Nazione o territorio vi siano più di una Conferenza Episcopale o autorità ecclesiastica equivalente, tutte le Organizzazioni Membro con sede in quella Nazione o in quel territorio condividono un voto.
- 18.3 Laddove un'unica Conferenza Episcopale o autorità equivalente copra più di una Nazione o di un territorio o, in assenza di una Conferenza Episcopale, vi siano più di una Nazione o di un Territorio che ricadano sotto un'unica autorità Ecclesiastica competente, le Organizzazioni Membro con sede in una di queste Nazioni o territori condividono un voto.
- 18.4 Per esercitare il proprio diritto di voto nell'Assemblea Generale, le Organizzazioni Membro devono aver corrisposto, almeno sessanta giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Generale, tutte le rette statutarie dovute al 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel corso del quale ha luogo l'Assemblea Generale o devono aver ottenuto il differimento del pagamento da parte del Consiglio di Rappresentanza per serie ragioni. Nel caso in cui le Organizzazioni Membro sono titolari di un solo voto, tutte devono aver corrisposto le loro rette statutarie entro le date prescritte in modo da poter esercitare il voto.
- 18.5 Una Organizzazione Membro può essere rappresentata per delega scritta da un'altra Organizzazione Membro. Ogni Organizzazione Membro può ricevere esclusivamente una delega. Le condizioni di cui all'Articolo 18.4 si applicano anche nel

caso di delega per la rappresentanza e di delega per il voto: sia il rappresentante che il rappresentato devono aver corrisposto le proprie rette statutarie.

Articolo 19

Diritto di voto nel Consiglio di Rappresentanza e nel Consiglio Esecutivo

- 19.1 Ogni membro del Consiglio di Rappresentanza, come ogni membro del Consiglio Esecutivo, gode di un voto. Il Presidente vota esclusivamente per dirimere situazioni di parità di voti.
- 19.2 All'interno del Consiglio di Rappresentanza e del Consiglio Esecutivo non vi è possibilità di conferire ad altro membro delega a partecipare e delega al voto.
- 19.3 Il voto, nel Consiglio di Rappresentanza, relativo all'ordine di precedenza dei Vice Presidenti, avviene per scrutinio segreto.
- 19.4 I membri del Consiglio Esecutivo sono tenuti ad esprimere un voto, non è permessa l'astensione.

Articolo 20

Elezioni e Ratifiche

- 20.1 Le elezioni del Presidente e del Tesoriere da parte dell'Assemblea Generale avvengono per scrutinio segreto. Per essere eletto, non solo devono essere presenti la maggioranza di coloro che hanno il diritto di voto, ma i candidati devono ricevere anche la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro.
- 20.2 Le elezioni dei Vice Presidenti e del Segretario Generale da parte del Consiglio di Rappresentanza avvengono per scrutinio segreto. Per essere eletto il candidato deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di Rappresentanza fisicamente presenti.
- 20.3 In qualsiasi elezione per scrutinio segreto, qualora nessuno dei candidati ottenga la necessaria maggioranza al primo scrutinio, si dà luogo ad un secondo scrutinio. Qualora anche nel secondo scrutinio nessuno dei candidati ottenga la necessaria maggioranza, si dà corso ad un terzo scrutinio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti nel secondo scrutinio. Qualora il risultato del terzo scrutinio sia un pareggio, il Presidente avrà il voto decisivo, a meno che la votazione sia per l'ufficio di Presidente e il Presidente in carica sia uno dei candidati. In tale caso risulterà eletto l'altro candidato.
- 20.4 L'elezione delle Organizzazioni Membro al Consiglio di Rappresentanza è effettuata dalle rispettive Conferenze Regionali.

- 20.5 Tutte le ratifiche nel corso dell'Assemblea Generale hanno luogo per alzata di mano, a meno che almeno sei Organizzazioni Membro che provengano da almeno due differenti Regioni chiedano di procedere alla votazione per scrutinio segreto.
- 20.6 La Ratifica dei Vice Presidenti e del Segretario Generale eletti dal Consiglio di Rappresentanza subentrante, richiede la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro presenti fisicamente o per delega con diritto di voto nella seduta nel corso della quale ha luogo la votazione per la ratifica.
- 20.7 Tutte le ratifiche richiedono la maggioranza assoluta dei voti delle Organizzazioni Membro presenti fisicamente o per delega con diritto di voto nella seduta nel corso della quale ha luogo la ratifica.
- 20.8 L'ordine delle elezioni, votazioni e ratifiche nel corso dell'Assemblea Generale è il seguente:
- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Tesoriere;
- c) ratifica del Consiglio di Rappresentanza subentrante da parte dell'Assemblea Generale;
- d) elezione, nello stesso scrutinio, del Primo e del Secondo Vice Presidente da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante;
- e) elezione del Segretario Generale da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante;
- f) ratifica dell'elezione dei due Vice Presidenti e dell'elezione del Segretario Generale da parte dell'Assemblea Generale;
- g) elezione, da parte del Consiglio di Rappresentanza subentrante, del membro del Consiglio Esecutivo secondo le disposizioni dell'Art. 5.1c.
- 20.9 Le elezioni e gli scrutini segreti devono osservare le prescrizioni del can. 173 CIC. Le ratifiche e altri atti dell'Assemblea Generale che si decidono per alzata di mano, devono essere conformi ai requisiti del can. 173 § 4 CIC.

Procedure di lavoro

Le linee guida e le procedure specifiche concernenti la gestione del lavori, le elezioni, le ratifiche, le votazioni e le mozioni per l'Assemblea Generale, il Consiglio di Rappresentanza ed il Consiglio Esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Rappresentanza.

CAPITOLO VII

Norme Legali ed Amministrative

Articolo 22

Firma ufficiale e corrispondenza

- 22.1 I documenti ufficiali di carattere giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o di diritto privato, per avere valore legale presso la Santa Sede, presso lo Stato della Città del Vaticano, presso altre autorità ecclesiastiche e presso i Governi, le Organizzazioni internazionali intergovernative ed altri enti pubblici, nei contratti o in qualsiasi altro accordo firmato da *Caritas Internationalis*, devono essere sottoscritti dal Segretario Generale.
- 22.2 Le decisioni dell'Assemblea Generale, per la loro validità, devono essere firmate dal Presidente, o dal Primo Vice-Presidente se il Presidente è impedito a partecipare, dai membri del Consiglio di presidenza dell'Assemblea Generale e dall'Attuario.
- 22.3 Alla chiusura dell'Assemblea Generale, il Consiglio di Presidenza deve notificare al Pontificio Consiglio *Cor Unum* e alla Segreteria di Stato i nomi delle nuove autorità di *Caritas Internationalis*. Ogni cambio delle autorità di *Caritas Internationalis* nel periodo tra due Assemblee Generali deve essere notificato dal Presidente alle competenti autorità della Santa Sede.
- 22.4 Le decisioni del Consiglio di Rappresentanza sono valide se sono firmate dal Presidente e da tutti i membri, nel modo stabilito nell'Articolo 4.3 del presente Regolamento Interno.
- 22.5 Le decisioni del Consiglio Esecutivo devono essere firmate dal Presidente e da tutti i membri del Consiglio, con l'indicazione a verbale dei voti favorevoli e contrari. A richiesta di qualsiasi membro del Consiglio, si deve anche prendere atto delle ragioni del suo voto positivo o negativo.
- 22.6 La corrispondenza di *Caritas Internationalis* è gestita dalla Segreteria Generale sotto la direzione del Segretario Generale.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie

23.1 Per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dirigenti di *Caritas Internationalis*, incluso quello con il Segretario Generale, dei dipendenti e di quelli di collaborazione, stipulati da *Caritas Internationalis*, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, è compente l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, secondo le relative procedure statutarie (cfr. artt. 11-20) ancorché non si tratti di dipendenti vaticani o assimilati.

23.2 Qualsiasi controversia che insorga tra le Organizzazioni Membro o tra *Caritas Internationalis* e una o più delle Organizzazioni Membro, deve essere innanzitutto sottoposta alla diretta negoziazione tra le parti coinvolte. Qualora tale negoziazione fallisca, le parti, con l'espressa autorizzazione delle rispettive Conferenze Episcopali o delle autorità ecclesiastiche competenti, sono tenute ad attivare una procedura di mediazione condotta da un mediatore individuato con l'accordo di tutte le parti coinvolte. Qualora la mediazione fallisca, le parti coinvolte, con l'espressa autorizzazione delle rispettive Conferenze Episcopali o delle autorità ecclesiastiche competenti, ricorrono ad una procedura arbitrale. Gli arbitri devono essere nominati da una delle Conferenze Episcopali della Regione, o se ciò non fosse possibile, dal Pontificio Consiglio *Cor Unum*. Il Diritto di ricorrere al Tribunale della Rota Romana rimane inalterato anche dopo il lodo arbitrale (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 5 e c. 1405 §3, 3° CIC).

Articolo 24

Delega

Laddove gli Statuti o il Regolamento interno fanno riferimento all'istituto della delega, qualsiasi forma di sub-delega è esclusa, a meno che la possibilità di sub-delega sia espressamente riconosciuta nello stesso atto di delega. Qualsiasi delega deve essere effettuata per scritto.

Articolo 25

Norme Interpretative

- 25.1 Nel caso di conflitto di interpretazione di una regola, di una decisione o di una questione procedurale durante l'Assemblea Generale o durante una seduta del Consiglio di Rappresentanza o del Consiglio Esecutivo, il Presidente di *Caritas Internationalis* decide in merito, sentiti i Presidenti regionali presenti e, se possibile, il Presidente della Commissione Affari Legali. Le decisioni del Presidente sono definitive e non possono essere discusse, contestate o appellate nel corso dell'Assemblea Generale o delle sedute del Consiglio di Rappresentanza o del Consiglio Esecutivo nel corso delle quali sono state assunte.
- 25.2 In tutte le altre circostanze, il Consiglio di Rappresentanza, assistito dalla Commissione Affari Legali, è competente per effettuare una interpretazione autorevole degli Statuti e delle Regole Interne. Contro questa decisione qualsiasi membro del Consiglio di Rappresentanza ha il diritto di ricorrere al Pontificio Consiglio *Cor Unum* entro il termine di dieci (10) giorni. Per le decisioni in conflitto con la normativa canonica o vaticana rilevante, si può ricorrere al Pontificio Consiglio *Cor Unum* in qualsiasi momento.

Versione Ufficiale

Le versioni ufficiali degli Statuti e del Regolamento Interno sono quelle in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo.

Articolo 27

Modifiche

- 27.1 La decisione di modificare gli Statuti ed il Regolamento Interno è di competenza dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Rappresentanza nel periodo tra le Assemblee generali.
- 27.2 Quando una proposta di modifica è concordata dal Consiglio di Rappresentanza, la Commissione Legale, assistita dal Segretario Generale, predisporrà una bozza del testo modificato per le successive consultazioni con la Commissione di Assistenza e con le Organizzazioni Membro. Alla conclusione della consultazione, il Consiglio di Rappresentanza, con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti, può proporre all'Assemblea Generale gli emendamenti agli Statuti o alle Regole Interne
- 27.3 Il testo della modifica proposta agli Statuti o al Regolamento Interno è sottoposto all'Assemblea generale per la relativa decisione in base all'Articolo 9 degli Statuti.
- 27.4 Gli emendamenti degli Statuti o del Regolamento Interno adottati dall'Assemblea Generale sono successivamente sottoposti al Pontificio Consiglio *Cor Unum* per l'approvazione definitiva della Santa Sede (cfr. Decreto Generale del 2 maggio 2012, Art. 2).
- 27.5 L'Assemblea Generale decide sulle norme di transizione, qualora siano necessarie.

Articolo 28

Entrata in Vigore

I presenti Statuti e Regolamento interno entrano in vigore con decorrenza immediata. Le modifiche agli Statuti o alle Regole Interne adottate dall'Assemblea Generale entrano in vigore un mese dopo la ricezione della approvazione da parte della Santa Sede.

Dal Vaticano, 2 maggio 2012